

6

Potenza e Montalto, pronti i contratti d'area

Dopo i tre contratti d'area varati martedì scorso (La Spezia, Sulcis Iglesiente e Molise Centrale) che portano a 64 gli interventi complessivi, con investimenti per 618 miliardi ed occupazione per 1.813 addetti sono ormai in dirittura d'arrivo altri due contratti, quello per Montalto (sarà firmato questa settimana) e quello di Potenza, che si concluderà entro il 20 luglio.



Sicilia, nuove norme per i precari

Il disegno di legge sui precari in Sicilia sarà discusso in aula il 16 luglio. Il governo ha chiesto, durante la conferenza dei capigruppo, di dare priorità al provvedimento che mira tra l'altro a dare copertura finanziaria al pagamento delle indennità arretrate per giovani impegnati nei lavori socialmente utili. Prima dell'aula il disegno di legge sarà esaminato dalla Commissione lavoro il primo luglio.

LA LEGGE

Perché è utile incentivare il telelavoro

GIOVANNI BATTAFARANO *

Il lavoro che cambia: su questa realtà in tumultuosa trasformazione, il Parlamento sta conducendo un'attenta ricognizione. Lavoro interinale, lavori atipici, part-time, telelavoro: su ciascuno di questi aspetti, esistono provvedimenti definitivi o in uno stato avanzato dell'iter parlamentare.

Naturalmente, l'intervento legislativo non intende sostituirsi alla contrattazione fra le parti sociali, ma costituire una trama di tutele, diritti, incentivi, su cui più agevolmente e liberamente può svilupparsi il confronto tra le parti sociali.

Nella tematica dei nuovi lavori, va colta una spinta positiva certamente da sostenere, ma non va sottovalutato il rischio della compressione delle tutele e dei diritti dei lavoratori. Legislazione e contrattazione hanno il compito di valorizzare le potenzialità positive dei nuovi lavori, ma anche di introdurre le soglie ineliminabili dei diritti e delle garanzie.

Su questa falsariga si muove il testo di legge sul telelavoro, approvato nei giorni scorsi dalla Commissione lavoro del Senato.

Sulla base dei quattro disegni di legge presentati nel corso della legislatura, acquisito durante le audizioni il contributo di organizzazioni sociali e di esperti, il relatore, il senatore Michele De Luca, ha predisposto un testo unificato.

Al telelavoro vengono riconosciuti i fondamentali diritti all'informazione, alla socialità, i diritti sindacali tanto più indispensabili in relazione alla condizione di esternalità in cui si trovano i telelavoratori.

Inoltre, anche per i telelavoratori vanno applicate le norme per la tutela della salute e per la sicurezza. Il datore di lavoro garantisce l'idoneità del posto di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.

Si prevede inoltre la disciplina dell'utilizzazione in Italia del telelavoro prestatato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione Europea, anche per evitare forme di sfruttamento di lavoratori non residenti in Italia.

Il testo delinea poi gli interventi di sostegno alle imprese e gli incentivi all'occupazione in favore del telelavoro: le misure per le comunicazioni a favore del telelavoro, l'organizzazione amministrativa ed il Fondo per il telelavoro.

Il fondo è alimentato da contributi pubblici e dai proventi e delle sanzioni pecuniarie per violazioni concernenti il telelavoro, ed è destinato al finanziamento delle misure di sostegno ed incentivazione del telelavoro.

Fin qui i contenuti essenziali del disegno di legge. Senza cadere in una specie di mitologia del telelavoro, si può dire che la sua diffusione può contribuire a riequilibrare il mercato del lavoro nel settore del trattamento delle informazioni, ridurre la movimentazione del lavoro e conseguentemente migliorare la qualità della vita urbana, offrire preziose occasioni di lavoro ai disabili, stimolare l'innovazione produttiva e la crescita della competitività.

* vicepresidente Comm. Lavoro del Senato

il documento

La proposta

Così i fondi «tfr» si trasformano in titoli delle imprese

INFO

Contratto integrativo

per i 32 mila dell'Inps

Sarà pari a dieci milioni lordi l'anno il premio che sarà corrisposto ai dipendenti dell'Inps se saranno raggiunti gli obiettivi di produttività, qualità e riorganizzazione dell'Ente: è quanto prevede il contratto integrativo firmato giovedì scorso tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria. L'Inps è il primo ente pubblico non economico a firmare l'intesa integrativa. Nel complesso per il 1999 - secondo quanto riferiscono fonti sindacali - l'Inps stanzerà per i trattamenti retributivi accessori 520 miliardi. Oltre due terzi della cifra complessiva sarà destinata all'incentivazione mentre circa un terzo sarà utilizzato per gli straordinari, i turni e le indennità. Il contratto che riguarda circa 32.000 lavoratori è triennale per la parte normativa e annuale per quella economica.

Ecco il testo del decreto legislativo sul tfr esaminato il 17 giugno in via preliminare dal consiglio dei ministri:

Il Presidente della Repubblica, visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, visto l'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999, acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vista la deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione...

Sulla proposta del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, emana il seguente decreto legislativo.

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) Tfr: il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile;
b) Decreto 124: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Legge 335: la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;
d) Fondo pensione: le forme pensionistiche integrate di cui al decreto 124 ed alla legge 335;
e) Gestori: i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 1 del decreto 124;
f) Fonti istitutive: le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 124;
g) Testo unico della Finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
h) Consob: la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
i) Società del gruppo: le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del Tfr o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del Tfr;
l) Fondo comune di investimento: il Fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del Testo unico della Finanza;
m) Qualificati operatori finanziari: le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione, come compagnie di assicurazione, come banche o come Sivav, i Fondi comuni di investimento;
n) Emittenti quotati: i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani o esteri 1 e 2, del Testo unico della Finanza;
o) Strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo unico della Finanza;
p) Attribuzione del Tfr: le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1 e articolo 6, comma 1 del presente decreto, di versamento di quote del Tfr a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del Tfr in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione.

Art. 2 (Attribuzione del tfr a fondi pensione)

1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, in sede di contrattazione aziendale o interaziendale, stabiliscono l'attribuzione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale al tfr, possono prevedere, in alternativa al versamento del relativo importo, l'attribuzione ai fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con la modalità disciplinata dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.

2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano le modalità di manifestazione

del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.

3. L'attribuzione ai fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del tfr già accantonato negli esercizi precedenti, purché ricompresi tra quelli indicati al comma 1.

4. L'attribuzione del tfr non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al tfr già impegnate, in base a disposizioni normative e contratti collettivi nazionali, in forme di previdenza complementare.

Art. 3 (Trasformazione del tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotato)

1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale ai sensi dell'articolo 134, commi 2 e 3 del testo unico della finanza, riservati ai fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di società del gruppo dell'emittente quotato.

2. I fondi pensione di cui al comma 1, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del tfr di cui all'articolo 2, comma 1. Il conferimento del tfr si considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del codice civile.

3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell'operazione.

4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 Del 1993.

Art. 4 (Trasformazione del tfr in strumenti finanziari emessi da emittente quotato)

1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente. I fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all'articolo 3, commi 2 e 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la consob.

3. Il regolamento del prestito deve prevedere:
a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di fondi pensione,
b) la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente,
c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lett. A), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:

1. la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie,
2. il rimborso di fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordanza tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento

del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno.

3. nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.

4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Con le modalità previste dall'art. 6 del presente decreto.

5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione titoli cum warrant deve prevedere:

a) l'impegno a far assumere ad uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai fondi pensione, e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1,

b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b), nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordanza dalle parti e comunque non inferiore al 10% del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.

6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Con le modalità indicate dall'art. 6 del presente decreto.

7. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Con le modalità indicate dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 5 (Trasformazione del Tfr in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario)

1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società o enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore a un decimo della partecipazione al capitale con diritto al voto nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, o altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di società del gruppo con le modalità previste all'articolo 4, comma 1.

4. I fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all'articolo 3, comma 2 e 4.

5. Il regolamento del prestito obbligatorio ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:
a) l'impegno a far assumere a uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione, e

comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1.

b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione a un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3 assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede.

c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b),
d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordanza dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento, del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.

6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6 (Versamento in contanti del tfr a fondi pensione)

1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscono presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all'articolo 2 della legge n. 297 Del 1982, relativamente all'ammontare finanziato.

2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrinsecamente tenuto con l'impresa finanziaria ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui tfr e' stato liquidato ai sensi del comma 1.

Art. 7 (Opzioni su strumenti finanziari)

1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a fondi pensione degli stessi in forma di opzione.

2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8 (Disposizioni tributarie)

1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del tfr a fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto.

2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissioni di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al proccacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del tfr a fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.

3. Il conferimento del tfr al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 Del 1993, e' elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del tfr. La misura dell'elevazione e' stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del ministero delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall'art. 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 9 (Disposizioni finali e transitorie)

Con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.